



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 114

Fermata

Salvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di un animale e' sempre consentita purché sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata può effettuarsi anche sul margine sinistro. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

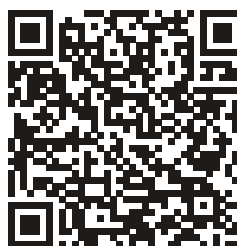
Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-114-fermata/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it